



DELIBERAZIONE N° **624**

SEDUTA DEL **04 MAG. 2011**

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE
DIPART. AMBIENTE, TERRITORIO,
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
DIPARTIMENTO

OGGETTO L.R. n. 47/1998 - Art. 18; D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Art. 10. Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 313/2011, relativamente al "Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ)".
Proponente: E.N.I. S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d'Agri.

Relatore **ASSESSORE DIP.TO AMBIENTE, TERRITORIO,**
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

La Giunta, riunitasi il giorno

04 MAG. 2011

alle ore **13,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Agatino MANCUSI	Vice Presidente	X	
3. Rosa GENTILE	Componente	X	
4. Attilio MARTORANO	Componente		X
5. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
6. Vilma MAZZOCCO	Componente	X	
7. Erminio RESTAINO	Componente		X

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **9** pagine compreso il frontespizio
e di N° **3** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

☐ Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☐ integrale ☒ per estratto

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale" e le successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante "Individuazione degli atti di competenza della Giunta".

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recanti disciplina dell'iter procedurale degli atti amministrativi della Giunta Regionale e della Dirigenza.

VISTA la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005, recante "L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e succ. modificazioni – Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta".

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell'area istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati".

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta".

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 14 dicembre 1998 (e s.m.i.) – Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Seconda recante "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)" ed alla Parte Quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

ATTESO che per decorrenza del termine indicato all'art. 35 del citato D.L.vo n. 152/2006, restano efficaci le disposizioni regionali vigenti (nel caso la L.R. n. 47/1998) se e in quanto compatibili con lo stesso D.L.vo n. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2922 del 13 dicembre 2004 con la quale è stata approvata la modulistica concernente sia i contenuti amministrativi che quelli tecnici dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;


VISTA la D.G.R. n. 1609 del 25 luglio 2005 con la quale, in attesa dell'emanazione di specifico Decreto ministeriale, sono state stabilite le tariffe che le aziende che presentano istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale devono versare a favore della Regione, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per le spese istruttorie di cui all'art. 18, comma 1, del D.L.vo n. 59/2005 (ora art. 33, comma 3-bis, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato per enunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008; ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), nelle more dell'emanazione di uno specifico Decreto da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dallo stesso Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia;

VISTA la D.G.R. n. 1640 del 8 ottobre 2010, con la quale la Regione ha recepito il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372", con particolare riferimento all'allegato II recante "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

ATTESO che la società "E.N.I. S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d'Agri", con sede legale al piazzale E. Mattei, 1 - 00144 Roma - (sede operativa zona industriale "Viggiano", contrada Cembrina - 85059 Viggiano (PZ)), con istanza pervenuta in data 29 ottobre 2010 ed acquisita al protocollo dipartimentale n. 199383/75AB, ha presentato istanza di V.I.A. ed A.I.A. ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.), relativamente al **"Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ)";**

 **VISTA** la D.G.R. n. 313/2011 avente ad oggetto "Art. 29-quater D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). Impianto denominato "Centro Olio Val d'Agri" sito nella zona industriale "Viggiano", c.da Cembrina s.n.c. del Comune di Viggiano (PZ). Proponente: E.N.I. S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d'Agri";

CONSIDERATO che il progetto per il quale è stato richiesto il Giudizio di Compatibilità Ambientale è assoggettata alla fase di Valutazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 47/1998;

CONSIDERATO che l'attività per la quale è stata richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale rientra tra quelle dell'allegato VIII del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - punto 1.1 "impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW";

ATTESO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del presente atto, risulta che:

- Con nota n. 2743 del 29 ottobre 2010, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al protocollo dipartimentale n. 199383/75AB, la società Eni S.p.A. ha presentato, relativamente al progetto segnato in premessa, istanza di V.I.A. ed A.I.A. ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.) allegando cinque copie della documentazione tecnica richiesta dalle norme in materia di V.I.A. ed A.I.A.;
- Con successiva nota n. 2816 del 18 novembre 2010, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al protocollo dipartimentale n. 207318/75AB, il proponente ha trasmesso parte della documentazione per l'avvio del procedimento istruttorio consistente in:
 - Originale della quietanza del versamento di 2000,00 euro quale acconto del contributo per le spese istruttorie A.I.A. (art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 - D.G.R. n. 1609 del 25 luglio 2005);
 - Copia del quotidiano a diffusione regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 20 ottobre 2010 sul quale è stato pubblicato l'avviso al pubblico.
- Con nota n. 2930 del 19 novembre 2010, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in data 23 novembre 2010 al protocollo dipartimentale n. 222241/75AB, la società proponente ha trasmesso:
 - Copia della nota n. 2743 del 2010 attestante la trasmissione della documentazione alla Provincia di Potenza avvenuta in data 29/10/2010;
 - Copia della nota n. 2743 del 2010 attestante la trasmissione della documentazione alla Provincia di Potenza avvenuta in data 29/10/2010.
- Con nota n. 2996 del 26 novembre 2010, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al protocollo dipartimentale n. 226155/75AB, la società proponente ha trasmesso:
 - Copia dell'attestazione, rilasciata dal Comune di Viggiano, inerente la data di pubblicazione sull'Albo Pretorio della notizia dell'avvenuto deposito del progetto in parola avvenuta in data 3 novembre 2010.
- Con nota n. 3276 del 23 dicembre 2010, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in data 28 dicembre 2010 al protocollo dipartimentale n. 245964/75AB, la società proponente ha trasmesso:
 - Copia della certificazione di avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Viggiano del previsto "avviso al pubblico" avvenuta dal 3 novembre 2010 al 18 dicembre 2010.
- Con nota n. 576 del giorno 11 marzo 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al protocollo dipartimentale n. 0042869/75AB, la società proponente ha trasmesso una nota tecnica integrativa al progetto di che trattasi.

- Con nota n. 587 del giorno 15 marzo 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al protocollo dipartimentale n. 0045069/75AB, la società proponente ha trasmesso la revisione 1 della summenzionata nota tecnica integrativa.
- La Provincia di Potenza con nota n. 49844 del 20 dicembre 2010 ha comunicato che *"non vi siano motivi ostativi ad esprimere parere favorevole al progetto di ammodernamento e miglioramento delle performance produttive del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano"*.
- Dato atto che, nel termine di 60 giorni dal deposito della documentazione presso la propria sede, come previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. n. 47/1998 il Comune di Viggiano non ha trasmesso alcun parere e, pertanto, lo stesso si intende espresso positivamente;
- Il Comune di Viggiano, con nota n. 4370/2011 del giorno 11 aprile 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al protocollo dipartimentale n. 0062635/75AB, ha trasmesso proprie osservazioni da sottoporre all'esame del C.T.R.A. prima della chiusura definitiva del procedimento autorizzativo. Dette osservazioni, riprendono quelle presentate dallo stesso Comune in sede di Conferenza di Servizi A.I.A. e trovano riscontro nel Rapporto Istruttorio A.I.A.
- Dato atto che non sono pervenute altre osservazioni ai sensi dell'art. 9 della L.R. 47/1998 né ai sensi degli art. 24 comma 4 ed art. 29-quater comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
- In data 4 aprile 2011 è stata tenuta la Conferenza di Servizi, convocata con lettera dell'Ufficio n. 46585/75AB del 18 marzo 2011, ai fini dell'acquisizione dei pareri per il rilascio dell'A.I.A. (art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006);
- La documentazione a corredo dell'istanza di V.I.A. ed A.I.A. è accompagnata dalla dichiarazione del progettista come previsto dall'art. 5 comma 2 delle L.R. n. 47/1998.

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere in questione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 47/1998 e dell'art. 10 del D.L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), la Regione si esprime con un unico atto deliberativo a conclusione della fase di Valutazione, sia in ordine alla Compatibilità Ambientale che in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nella seduta del 18 aprile 2011 relativamente al progetto in oggetto, il cui estratto del verbale si allega in copia alla presente Deliberazione e che della stessa ne è parte integrante (**Allegato 1**);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. n. 47/1998, con nota n. 006794675AB del 19 aprile 2011 copia dell'estratto del verbale è stata trasmessa al Proponente per consentire allo stesso di formulare eventuali osservazioni alle prescrizioni che accompagnano il Parere Favorevole di Compatibilità Ambientale espresso dal C.T.R.A. e che lo stesso con nota n. 894 del 19 aprile 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio Compatibilità Ambientale in data 20 aprile 2011 al Prot. n. 0068235/75AB, ha dichiarato la piena accettazione delle prescrizioni proposte dal C.T.R.A.;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, resa ai sensi dell'art. 16 comma 8 della L.R. n. 47/1998, allegata alla presente deliberazione e che della stessa ne è parte integrante (**Allegato 2**);

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) all'art. 4, comma 4, lettera c, stabilisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII della Parte Seconda dello stesso Decreto e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che l'art. 29-sexies, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) stabilisce che l'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale osservando quanto specificato nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3, dello stesso Decreto;

RILEVATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II – Titolo III bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 311/2011;

ATTESO che lo Studio di Impatto Ambientale consente di individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sulle diverse componenti ambientali analizzate in relazione alle specificità che caratterizzano il sito in esame;

RITENUTO che il progetto in questione soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 della più volte richiamata Legge Regionale n. 47/1998;

ATTESO che il Progetto in questione, per quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di V.I.A., risulta conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera compatibili con le esigenze socio-economiche e di salvaguardia per l'ambiente;

CONSIDERATO che il D.L.vo n. 152/2006 - Parte Seconda stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati in 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di V.I.A. o, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo;

CONSIDERATO che l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** ha validità di **anni sei** a decorrere dalla data di adozione della presente Deliberazione, nel caso di impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, in base all'articolo 29-octies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);

RITENUTO, per il progetto in questione, di uniformare il termine di validità del provvedimento di V.I.A. a quello di A.I.A.

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

➤ di **RILASCIARE** alla società "E.N.I. S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d'Agri", con sede legale al piazzale E. Mattei, 1 - 00144 Roma - (sede operativa zona industriale "Viggiano", contrada Cembrina - 85059 Viggiano (PZ), ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 47/1998 e dell'art. 10 del D.L.vo. n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.), il **Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale** e l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui alla D.G.R. n. 313/2011, relativamente alla costruzione ed all'esercizio del **Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ)** subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito richiamate:

1. Osservare, in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto tutte le "**Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione**" previste dal Progetto e nello **Studio di Impatto Ambientale**, necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali caratterizzanti il contesto territoriale di riferimento.


2. Nel territorio individuato nello S.I.A. quale "ambito di studio" (fascia di 13 km * 8,00 km circostante l'area del COVA), o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore definito dall'A.R.P.A.B., l'Eni S.p.A. dovrà definire di concerto con l'A.R.P.A.B. un **Progetto di Monitoraggio Ambientale** per le diverse componenti ambientali **oggetto di esame nello S.I.A.** (prevedendo il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in capo all'A.R.P.A.B.) che comprenda, tra l'altro:

- una rete di centraline per il rilevamento della qualità dell'aria che prenda in considerazione oltre agli inquinanti tradizionali (CO, SO₂, NO_x, O₃, Polveri <PM₁₀ e PM_{2,5}>), anche H₂S, benzene, IPA, COV, metalli pesanti, l'uso di campionatori passivi ed un sistema FT-IR REMOTE SENSING. Dovrà, inoltre, essere sviluppato un modello di diffusione degli inquinanti nell'atmosfera;
- il monitoraggio delle emissioni odorigene con campagne periodiche;
- il monitoraggio del rumore all'esterno del COVA con campagne periodiche;
- stazioni di biomonitoraggio (bioindicatori e biosensori) per la verifica del livello di criticità ecologica derivante dall'eventuale contributo degli impianti dell'insediamento. Su questa parte del progetto il proponente dovrà acquisire il parere di un Istituto Scientifico o Ente qualificati nel settore.
- il monitoraggio dello stato degli ecosistemi (basato almeno sulle seguenti componenti ambientali e/o indicatori: microclima, suolo e sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, morfologie naturaliformi, vegetazione con studio fitosociologico, flora lichenica, macrofauna, microteriofauna, carabidiofauna);

- la raccolta dati da un idoneo numero di stazioni di rilevamento della sismicità naturale e/o indotta nell'area del giacimento petrolifero Val d'Agri.
- una campagna di monitoraggio delle componenti ambientali sopra richiamate, da condurre di concerto con A.R.P.A.B. durante la fase di fermata del COVA e da utilizzare come "Fondo".
- le prescrizioni riportate nel capitolo 11. *Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto Istruttorio* – artt. 29 quater e 29 sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell'Aggiornamento dell'A.I.A. e complessivamente dovrà risultare coerente con dette prescrizioni.
- la condivisione di tutti i dati rilevati nella fase di attuazione del progetto di monitoraggio anche con l'Osservatorio Ambientale di cui al Protocollo di Intenti Eni-Regione del 18 novembre 1998.
- 3. Nella fase di esecuzione dei lavori la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire in conformità al disposto dell'art. 186 del D.L.vo n. 152/2006. In caso di suolo contaminato lo stesso, previa caratterizzazione per la classificazione e l'attribuzione del codice C.E.R., dovrà essere trasportato a idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.
- 4. I rifiuti prodotti durante la fase di costruzione dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente, favorendo le attività di recupero, ove possibile, in luogo dello smaltimento ed il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e non recuperabili dovrà avvenire per categorie omogenee.
- 5. Per i termocombustori siglati **E04, E04 bis** i valori limiti di emissione dell'inquinante SO₂, in fase di esercizio definitiva (Fase 2), non potranno essere previsti superiori a 17,00 t/a in termini di flusso di massa complessivo.
- 6. La verifica e la calibrazione dei sistemi di misura installati ai camini dovrà essere effettuata, di concerto con l'A.R.P.A.B., ad intervalli regolari di tempo.
- 7. Entro tre anni dall'adozione della D.G.R. conclusiva dei procedimenti di V.I.A. e di A.I.A. relativa al progetto di che trattasi, l'Eni S.p.A. dovrà predisporre uno studio mirato alla verifica della disponibilità sul mercato di nuova tecnologia in grado di assicurare livelli emissivi più bassi di quelli autorizzati con detto provvedimento.
- 8. Entro lo stesso termine della prescrizione precedente, l'Eni S.p.A., di concerto con A.R.P.A.B. e con la supervisione dell'Osservatorio Ambientale di cui al Protocollo di Intenti Eni-Regione del 18 novembre 1998, dovrà produrre specifici studi mirati alla possibilità di procedere allo smaltimento dei "gas acidi" mediante reiniezione in unità geologiche profonde in luogo della termodistruzione.
- 9. L'Eni S.p.A. dovrà presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, in tempo utile e prima della messa in esercizio della "Fase 2", il Progetto di Monitoraggio Ambientale richiamato nella prescrizione n. 2 preventivamente approvato dall'A.R.P.A.B., ed entro i tre anni dall'adozione della D.G.R. conclusiva dei procedimenti di V.I.A. e di A.I.A. gli studi di cui alle prescrizioni 7 e 8, ai fini della Verifica di Ottemperanza.
- 10. Osservare tutte le prescrizioni riportate nel capitolo 11. *Prescrizioni, monitoraggio, limiti del Rapporto Istruttorio* – artt. 29 quater e 29 sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini del rilascio dell'Aggiornamento dell'A.I.A. (**Allegato 3**);

➤ di **STABILIRE**, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 47/1998, in **anni 2** la validità del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, a far data dall'adozione della presente Deliberazione, quale termine per comunicare l'effettivo inizio dei lavori di che trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione del progetto in parola dovrà essere reiterata la procedura di V.I.A., salvo proroga concessa dall'Autorità Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata e documentata del proponente;

➤ di **STABILIRE** ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, che il Provvedimento di Compatibilità Ambientale ha una validità di **6 anni** a far data dall'adozione della presente deliberazione, conclusiva dei procedimenti V.I.A. ed A.I.A. e che entro tale data dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di V.I.A., salvo proroga concessa dall'Autorità Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata e documentata del proponente.

 ➤ di **DARE ATTO** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti per la parte prescrittiva, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 313/2011;

➤ di **RICHIAMARE** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di anni sei a decorrere dalla data di adozione della presente Deliberazione, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.). Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore, almeno sei mesi prima della data di scadenza della predetta, dovrà presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata apposita domanda, corredata dalla relazione di cui all'art. 29-octies, comma 1, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);

➤ di **AFFIDARE** all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), il compito di vigilare sulla osservanza delle prescrizioni dettate specificando che gli esiti delle attività di vigilanza poste in essere dovranno essere comunicati agli Uffici ed Enti competenti per la loro valutazione e gli eventuali conseguenti adempimenti di competenza derivanti dall'applicazione delle succitate norme in materia di V.I.A. ed A.I.A.

➤ di **DISPORRE** che il gestore dell'impianto esercisca lo stesso in conformità delle prescrizioni sopra riportate ed a q quanto definito nell'**Allegato 3** al presente provvedimento;

➤ di **DISPORRE** che il gestore dell'impianto corrisponda, ai sensi della D.G.R. n° 1640/2010:

- ♦ alla Regione Basilicata, il conguaglio del saldo relativo all'importo stabilito per sostenere le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di A.I.A., secondo quanto sarà determinato dall'Ufficio Compatibilità Ambientale per la validazione della conformità dell'importo versato rispetto ai criteri indicati dal D.M. 24.04.2008;

- ♦ all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), le somme dovute per i successivi controlli previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008 sulla base delle modalità indicate dalla stessa norma;

➤ di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.), l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'A.I.A. e delle prescrizioni riportate nella presente deliberazione;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Ufficio Compatibilità Ambientale regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;

➤ di **EVIDENZIARE** che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);

➤ di **DISPORRE** in capo al gestore l'obbligo di comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) ed al Comune di Viggiano – Area Tecnica, Edilizia Privata ed Urbanistica:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori nei tempi dovuti;
- qualsiasi modifica prevista per l'impianto, corredata della necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'approvazione preventiva e per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);


➤ di **RICHIAMARE** che, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Atto, i soggetti competenti procederanno a norma dell'art. 19 della L.R. n. 47/1998, dell'art. 29 comma 1 e dell'art. 29-decies, commi 9 e 10, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);

➤ di **AFFIDARE** all'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale di:


1. **notificare** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto valutato ed autorizzato, alla Società Proponente;
2. **trasmettere** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente per la vigilanza sull'esercizio dell'impianto;
3. **trasmettere** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della L.R. n. 47/1998, dell'art. 29 comma 1 dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
4. **trasmettere** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi, al Comune di Viggiano – Area Tecnica, Edilizia Privata ed Urbanistica per gli adempimenti di competenza;
5. **trasmettere** copia della presente Deliberazione all'Azienda Sanitaria di Potenza – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Ambito Territoriale ex A.S.L. n. 2 di Potenza) ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, per gli adempimenti di competenza.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


(ing. Nicola GRIPPA)

IL DIRIGENTE


(dott. Salvatore LAMBIASE)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 9 . 5 . 11
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo

